

Spett.le Azienda /Ente

Data: ____/____/____

Oggetto: luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio

Il D. Lgs. 81/08 ed il successivo Decreto Correttivo (D. Lgs. 106/09) prevedono che le cartelle sanitarie e di rischio dei Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria siano istituite, aggiornate e custodite dal Medico Competente che ne risulta pienamente responsabile.

Articolo 25 – Obblighi del Medico Competente

Comma 1, c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente.

Il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, sia in formato cartaceo che informatizzato dei Lavoratori attivi in Azienda, per i quali è prevista l'attuazione della sorveglianza sanitaria, concordato tra il Datore di Lavoro della Ditta in indirizzo e il Medico Competente, nominato dalla stessa azienda, **risulta presso la sede di:**

- **EMMEDIELLE in Via del Lavoro, 22/ A - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo)**

Per i lavoratori che cessano la loro attività nella suindicata azienda, le cartelle sanitarie e di rischio originali vengono consegnate dal Medico Competente al Datore di Lavoro che le conserverà in Azienda nel rispetto dei disposti del D.Lgs.196/03 e per il tempo previsto dalle attuali norme di Legge (**almeno dieci anni**, salvo diverso termine previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

Il Datore di Lavoro della Azienda

Il Medico Competente